



XIII Comunità Montana dei Monti Lepini - Ausoni

Largo L. Tacconi, 2 - 04015 PRIVERNO (Latina)
Tel. 0773 - 91 13 58 / 90 20 73 Fax 0773 - 90 35 83
e-mail info.montilepini@libero.it

ORIGINALE/COPIA DELIBERA CONSIGLIO COMUNITARIO

N. 22 del 14.11.2017 Reg. Oggetto: **Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare/razionalizzare**
Data 14.11.2017

L'anno Duemiladiciasette il giorno **quattordici** del mese di **Novembre**, nella Sala della Sede Amministrativa della Comunità Montana .

Convocato alle ore 10,00 nelle forme prescritte con appositi avvisi spediti, alle ore 10,30 si sono riuniti i consiglieri sottoindicati. Fatto l'appello risultano presenti i Sigg.:

		PRESENTI	ASSENTI
BASSIANO	SULPIZI DOMENICO		x
	COLUZZI GIOVANNA		x
	GNESSI ALESSANDRO		x
CORI	FELICI MASSIMO	x	
	IMPERIA SIMONETTA		x
	DELLA VECCHIA ENRICA		x
MAENZA	DIGIROLAMO FABIO		x
	LAMPAZZI SABRINA		x
	POLIDORO LORETO		x
NORMA	INGARA MELISSA		x
	DELL'OMO ANDREA	x	
	CATALANI GIUSEPPE		x
PRIVERNO	FEDERICI GIULIO	x	
	INES ANTONIO		x
	FANELLI LUISELLA	x	
PROSEDI	GRECO FRANCO	x	
	PEROZZO LORENA	x	
	AGNESSI LORIANO	x	
ROCCAGORGA	TULLIO SANTE	x	
	NARDACCI ONORATO	x	
	CIPOLLA DAVIDE	x	
ROCCA MASSIMA	BATTISTI GINO		x
	ALESSANDRONI AURELIO	x	
	DEL FERRARO TOMMASO		x
ROCCASECCA DEI VOLSCI	FIORINI ANTONIO		x
	PETRONI FRANCA	x	
	CASCONI OVIDIO		x
SERMONETA			
SEZZE	ROSCIOLI SENIBALDO		x
	USCIMENTI ARMANDO		x
	DI PALMA SERAFINO	x	
SONNINO	NATALINI PIERLUCA	x	
	CELANI GIANNI		x
	BERNARDINI ANTONIO	x	

TOTALI: Consiglieri assegnati 36 in carica n. 33 - Presenti n. 15 Assenti n. 18

LA SEDUTA E' PUBBLICA

Il Vice Segretario comunitario procede all'appello nominale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti alle **ore 10,30** il sig. Alessandrone Aurelio - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto.
Vengono nominati i scrutatori: Federici e Cipolla;
Il Presidente del Consiglio illustra la proposta:

IL CONSIGLIO COMUNITARIO

Si assentano i consiglieri Serafino Di Palma presenti 14 assenti 19;

Alle ore 11,10 entrano in aula Lampazzi Sabrina e Simonetta Imperia presenti n° 16 consiglieri

Verbalizza il Vice Segretario Geom. Domenico Guidi

Vengono nominati scrutatori i seguenti Consiglieri:

LA SEDUTA E' PUBBLICA

L'assessore dell'Omo illustra l'argomento:

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che l'Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'Ente deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni - in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero

che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house- providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore, (rispetto a detto limite, anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato "A" alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale dal quale emerge che la XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni possiede quote di partecipazioni nelle seguenti società:

- **COMPAGNIA DEI LEPINI S.C.P.A.** quota di partecipazione 13,68% contributo annuo di partecipazione € 32.000;

Preso atto che la partecipazione tenuta dall'Ente presso la Società Consortile s.c.p.a. "Compagnia dei Lepini", costituita con la forma giuridica di Società Consortile s.c.p.a. rientra nella ricognizione in oggetto ai sensi:

- **dell'art. 2 lettera L del D.Lgs 175/2016, modificato e integrato dal** Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo") testualmente recita: "*società: gli organismi di cui al capo V e VI, capo I del libro V del codice civile anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortile, ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile...*";
- delle "Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche" emanata dal MEF in data 27.06.2017 che a pagina 6 fornisce indicazioni per il corretto inserimento delle partecipazioni possedute includendo nel campo le società consortili per azioni;
- della delibera della Corte dei Conti Sezione Piemonte n. N. 5/2016/Srcpie/Par, emanata nella vigenza di una diversa disciplina legislativa, che testualmente recita "..... *l'oggetto sociale tipico del contratto di consorzio (l'organizzazione in comune di determinate fasi delle imprese) attraverso la costituzione di una delle società previste nei capi III e seguenti del titolo V del codice civile (società di persone e di capitali) comporta che si applichi alle società consortili, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, le regole societarie relative al tipo prescelto, per l'inderogabilità delle norme societarie dettate a tutela dei terzi o di interessi generali (Cfr. Corte Conti, sez. Autonomie, 5.3.2015, n. 9)..... rientrano nell'ambito di applicazione della legge in tema di razionalizzazione delle partecipazioni anche le società consortili, a differenza del consorzio tra enti locali costituito ex art. 31 d.lg s n. 267/2000, quale ente strumentale degli enti locali partecipanti (Corte conti., sez. reg. contr. Veneto, 30.3.2015 n. 205)....."*

Preso atto della Relazione redatta dalla la Società Consortile s.c.p.a. "Compagnia dei Lepini" del 20/09/2017, assunta al protocollo comunale al n.7512 del 20.09.2017 posta in allegato "B" alla presente delibera e si intende qui integralmente riportata e trascritta;
Preso atto che dalla citata relazione posta in allegato "A" alla presente delibera si evince in particolare che:

- ".....La Compagnia dei Lepini S.C.P.A. è società multipartecipata dei comuni di Prossedi, Bassiano, Priverno, Gorga, Norma, Sermoneta, Segni, Maenza, Carpineto Romano, Sezze, Roccasecca dei Volsci, Sonnino, Rocca Massima, Cori, Montelanico, e, inoltre, della 13^a Comunità Montana dei Monti Lepini e Ausoni- Area Romana, del Bic Lazio – Società per Azioni della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Latina e dell'Amministrazione Provinciale di Latina, ha come "mission" strategica la valorizzazione territoriale dell'intero comprensorio dei Monti Lepini allo scopo di promuovere interventi integrati per la promozione economica con particolare attenzione alla valorizzazione culturale. Svolge un ruolo strategico nel coordinamento, nella concertazione, la realizzazione e la gestione di tutte le attività, le iniziative e i servizi, di prevalente interesse pubblico, finalizzati a sviluppare il processo di integrazione tra territori contigui e/o simili e tra soggetti pubblici e/o privati in relazione a programmi di sviluppo economico, sociali e culturali che soli possono garantire prospettive di crescita occupazionale del territorio e che devono essere gestiti con progetti di area vasta e con azioni di coordinamento sovra territoriale, di esercizio di funzioni strumentali considerate strategiche.

Con questo fine ha curato il programma S.T.I.Le. (Sviluppo Turistico Integrato dei Lepini), un piano di sviluppo locale approvato dalla Regione Lazio e finanziato con i Fondi comunitari di Agenda 2000 (Programmazione comunitaria 2000-2006 che è stata la prima esperienza regionale di realizzazione di un piano di sviluppo locale che ha visto il coinvolgimento di 27 Enti pubblici e l'investimento complessivo di circa 20 milioni di euro in un Territorio di 15 Comuni e di 120.000 abitanti residenti nell'alveo di una normativa regionale, la 40/99 che disegna il territorio regionale in aree integrate, di "Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio", una normativa fortemente innovativa deliberata dalla Regione Lazio per stimolare l'aggregazione tra enti locali territoriali per promuovere programmi di sviluppo basati su un elevato livello di cooperazione istituzionale e su un orizzonte di medio/lungo termine.

Per i Monti Lepini e la gestione della sua area integrata lo strumento utilizzato è stato la nascita di una società consortile per azioni, senza scopo di lucro, la Compagnia dei Lepini s.c.p.a., attivata per la realizzazione di attività di interesse istituzionale ed indispensabili degli enti mediante una gestione associate di risorse proprie degli enti stessi e di contributi regionali, statali ed europei ed attraverso una politica di area vasta e di lungo periodo.....;

".....La Compagnia dei Lepini è una s.c.p.a., società consortile per azioni. Tale tipologia societaria è usata molto raramente nell'ambito dei sistemi economici in quanto presenta una evidente antitesi tra il fine lucrativo (caratteristico della società per azioni commerciale) e il fine non lucrativo (caratteristico della forma consortile). La scelta di utilizzare la forma di società per azioni risponde al soddisfacimento di due fondamentali esigenze:

A. Individuare un criterio di ripartizione della partecipazione di ciascun ente attraverso l'attribuzione di quote azionarie commisurate al rapporto popolazione/territorio di modo che gli enti più grandi concorrono in misura maggiore dei più piccoli. La straordinaria duttilità dello strumento della società per azioni ha consentito una allocazione delle quote partecipative in funzione del rapporto popolazione territorio rispettosa delle dimensioni geografiche e delle risorse economiche di ciascun ente aderente.

B. Assicurare l'uso delle risorse finanziarie in forma associata in modo da garantire una efficiente allocazione delle stesse";

".....Questo spirito è rafforzato dal fine non lucrativo, l'assoluta "indifferenza" rispetto al mercato; la compagnia si muove nell'ambito esclusivamente pubblico producendo per gli Enti soci, un'attività di ricognizione dei finanziamenti per progetti di sviluppo territoriale, un'attività di progettazione e realizzazione nell'ambito dei settori della cultura, dell'ambiente, delle produzioni locali, un servizio di promozione e coordinamento della gestione degli istituti culturali quali musei, biblioteche, archivi storici, la realizzazione di strumenti di innovazione tecnologica quali la digitalizzazione delle biblioteche comunali, la realizzazione del Sistema Informativo territoriale e il potenziamento degli strumenti di comunicazione digitale.

Legittimamente gli enti hanno scelto per perseguire queste finalità istituzionali in una gestione associata rispetto ad altre differenti forme organizzative (o alla scelta di fondo tra internalizzazione ed esternalizzazione) scelta assolutamente libera e rimessa alla libertà organizzativa dell'ente riconosciuta nella stessa Costituzione

Ritenuto, sulla base della citata relazione posta in allegato "B" alla presente delibera, sul fatturato e sulle perdite in relazione all'art. 20 D.Lgs 175/2016 che:

- La particolare configurazione tecnico-giuridica di società consortile per azioni, adottata per l'estrema facilità nel ripartire le quote, ha determinato la necessità di adottare la contabilità economica e finanziaria delle società di capitali e dunque ha determinato la scelta dello strumento

del bilancio annuale che è rendiconto quantitativo dei valori monetari derivanti dalla produzione e vendita di beni e servizi.

- La Compagnia dei Lepini non produce di default fatturato. Gestisce il fondo annuale consortile, pari ad € 234.000,00, che i soci corrispondono alla società per la realizzazione dell'oggetto societario. Tale fondo consortile corrisponde al contributo che i soci assegnano alla società per il perseguimento delle finalità istituzionali ed indispensabili in forma associata in modo da garantire efficacia, efficienza ed economicità della gestione di risorse proprie degli enti stessi e di contributi regionali, statali ed europei ed attraverso una politica di area vasta e di lungo periodo. Esso è deliberato annualmente dall'Assemblea dei soci ed è determinato nella fase di approvazione del Bilancio preventivo nell'anno solare precedente quello cui afferiscono i contributi deliberati per realizzare le attività programmate e previste.
- Tali somme, che non sono un corrispettivo per forniture ma contributi alla realizzazione di un piano annuale di attività, vengono iscritte nella posta di Bilancio delle Riserve (Varie-Altre riserve) al Passivo della Stato patrimoniale, dove restano indisponibili fino alla chiusura del Bilancio di esercizio consuntivo. All'atto dell'approvazione del Bilancio di esercizio consuntivo questo viene proposto all'Assemblea dei soci con una perdita di esercizio corrispondente esattamente al valore del Fondo annuale consortile fino a quel momento indisponibile. Quando l'Assemblea dei soci approva il Bilancio di esercizio consuntivo dà mandato, contemporaneamente, agli Amministratori di utilizzare (rende disponibile) le somme presenti nelle Riserve per coprire la perdita.
- Il meccanismo descritto, seppur non lineare, dimostra che in realtà non esiste alcuna perdita nella società partecipata e l'apparente risultato negativo è dovuto ad un meccanismo contabile che rende indisponibile fino all'approvazione del consuntivo somme iscritte in bilancio e versate dai soci.
- La Compagnia dei Lepini è una Società Consortile che ontologicamente non produce fatturato ma gestisce un fondo consortile e le cui perdite sono un meccanismo contabile dovuto alla disponibilità "ritardata" del fondo consortile;

Preso Atto che la Società Consortile " La Compagnia dei Lepini", dal punto di vista strettamente contabile:

- ha conseguito nel triennio 2013-2015 un fatturato medio non superiore ad € 500.000,00 (rectius ha gestito un fondo consortile non superiore ad € 500.000,00);
- ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

Ritenuto che, stante anche il contenuto innovativo della riforma in esame, non c'è una tale chiarezza normativa da dissipare qualsiasi ragionevole dubbio in merito al sovrapporsi della forma organizzativa di società per azioni, che includerebbe certamente la società nella revisione, con la natura essenziale del contratto e delle attività che sono consortili, che invece la escluderebbero;

Ritenuto infatti che la previsione dell'automatismo di legge previsto dall'articolo 20 comma 2 lettere d) ed e) del D lgs 175/2016 e ss.ii.mm solleva dubbi interpretativi riguardo la possibilità stessa della esistenza di società consortili per azioni in mano pubblica che in una lettura più ampia delle norme possono concretarsi in società in cui nessuna delle P.A. partecipanti sia qualificabile come imprenditore e non vi siano altri soci (privati) imprenditori ad esempio nel caso in cui "..... una o più P.A. decidono di costituire una società per porre in essere una cosiddetta *impresa per conto proprio*, cioè un'attività imprenditoriale per la produzione di beni o servizi che saranno fruiti non dal mercato ma dalle stesse P.A. socie" situazione questa assolutamente consentita dal Dlgs 275/2016 e ss.ii.mm in cui all'art. 4, comma 2, lett. d, nell'elencare le attività economiche che devono caratterizzare, in via esclusiva, le società partecipate da P.A. - menziona le società aventi ad oggetto < *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti...*>.

Ritenuto inoltre che "*l' autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti..*" può essere svolta da società di tipo consortile in cui, pur nella rilevanza della disciplina tipica della forma societaria adottata che può subire modificazioni rispetto agli schemi tipici, tali da non vanificare la struttura (societaria), non può tuttavia non ritenersi prevalente l'aspetto mutualistico rispetto al fine di lucro (parità tra costi e ricavi);

Ritenuto dunque non irragionevole ed assolutamente conforme al dettato normativo, nonché a tutte le norme di razionalizzazione delle società partecipate in un'ottica di riduzione complessiva della spesa pubblica che le società consortile per azioni pubbliche destinate all'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti." ben possano limitarsi a gestire un fondo consortile per il perseguimento di fini propri istituzionali, fondo consortile che sarebbe illogico pretendere di misura maggiore rispetto a quello necessario per il perseguimento dei fini stessi;

Preso atto che nel caso concreto, ferme restando le considerazioni precedenti, il documento di Bilancio della Società Consortile in esame risente della descrizione adottata in forma tipica delle società, come rapporto di ricavi e costi /utili e perdite, mentre sostanzialmente accoglie gli esiti di una funzione consortile con l'adozione e la gestione di un fondo annuale, da ciò derivandone dubbi se il modesto valore indicato nei ricavi debba essere considerato un requisito applicabile anche nel caso in cui l'ente lo utilizza al solo scopo di realizzare attività per i soci;

Ritenuto plausibile, per le motivazioni sopra esposte, la partecipazione societaria detenuta da questo Ente nella Società Consortile s.c.p.a., Compagnia dei Lepini compatibile con l'articolo 4 del D.Lgs 175/2016 e ss.ii.mm, in quanto la stessa: non produce fatturato ma gestisce un fondo consortile e le cui

perdite sono un meccanismo contabile dovuto alla disponibilità "ritardata" del fondo consortile e che la stessa non produce di default fatturato, ovvero gestisce il fondo annuale consortile, pari ad € 234.000,00, che i soci corrispondono alla società per la realizzazione dell'oggetto societario;

Considerato che, per quanto sopra esposto, si ritiene la non compatibilità della partecipazione societaria, in esame, con l'articolo 4 del D.Lgs 175/2016 e ss.ii.mm, e pertanto assoggetta al piano di riassetto per razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione perché ricadente nelle ipotesi di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. per fatturato medio nel triennio precedente non superiore a 500 mila euro e per aver prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

Considerato che, in relazione alla Società Compagnia dei Lepini s.c.p.a. al momento, non è ravvisabile una unicità di interpretazione in merito e, data anche la complessità del caso, è auspicabile una pronuncia di Organo competenti, quali la Magistratura Contabile,

Ritenuto, che per le motivazioni sopra riportate, richiedere un parere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003, per il tramite del C.A.L., volto a chiarire se: "alle Società Consortili che gestiscono un fondo Consortile, le cui perdite derivano da un meccanismo contabile dovuto alla disponibilità "ritardata" del fondo consortile e non producono di default fatturato in quanto si limitano a gestire il citato fondo annuale consortile che i soci corrispondono alla società per la realizzazione dell'oggetto societario" debba soggiacere agli effetti di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P oppure ai sensi l'art. 4 del D.Lgs 175/2016 e ss.ii.mm. debba ritenersi perfettamente legittimo mantenere la partecipazione societaria in quanto essa persegue attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari alla attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento di finalità istituzionali;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative dell'eventuale alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 allocato al protocollo dell'Ente al n° 552 del 13 novembre 2017;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

con **votazione palese**, espressa per alzata di mano, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio Comunitario:

Presenti	n. 16 (sedici)
Assenti	n. 18 (diciotto)
Favorevoli	n. 12 (dodici)
Contrari	n. nessuno
Astenuti	n. 4 (quattro)

DELIBERA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono da intendersi qui riportate e trascritte;

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla XIII Comunità Montana dei Monti Lepini e Ausoni alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di individuare nell'allegato A le partecipazioni da razionalizzare, aggregare e porre in liquidazione, per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna;

3.Che per quanto attiene la Compagnia dei Lepini s.c.p.a. pur includendola nel piano di razionalizzazione come meglio dettagliato nell'allegato "A" perché ricadente nelle ipotesi di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. per fatturato medio nel triennio precedente non superiore a 500 mila euro e per aver prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, si rileva la presenza di diversi gli elementi di dottrina e giurisprudenza a supporto della non applicabilità dei limiti minimi di fatturato alla Società Consortile s.c.p.a., Compagnia dei Lepini. In primis, certamente, per la caratteristica dei servizi prestati (indispensabili) e fruiti non dal mercato ma dalle stesse Pubbliche Amministrazioni partecipanti la Società Consortile. In secondo luogo, le caratteristiche della forma (che prevale) tipica della Società consortile, tale da esaltare l'aspetto mutualistico rispetto al fine di lucro (parità tra costi e ricavi);

3.Ritenuto, che per le motivazioni sopra riportate, richiedere un parere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003, per il tramite del C.A.L., volto a chiarire se: "alle Società Consortili che gestiscono un fondo Consortile, le cui perdite derivano da un meccanismo contabile dovuto alla disponibilità "ritardata" del fondo consortile e non producono di default fatturato in quanto si limitano a gestire il citato fondo annuale consortile che i soci corrispondono alla società per la realizzazione dell'oggetto societario" debba soggiacere agli effetti di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P oppure ai sensi l'art. 4 del D.Lgs 175/2016 e ss.ii.mm. debba ritenersi perfettamente legittimo mantenere la partecipazione societaria in quanto essa persegue attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento di finalità istituzionali;

4. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

5. di demandare alla Giunta Comunitaria il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunitaria riferirà annualmente al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;

6. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dall'Ente ;

7. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

8. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNITARIO

Con voti unanime votazione espressa per alzata di mano da parte dei presenti;

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000;

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

Il PRESIDENTE
F.to AURELIO ALESSANDRONI

Il V.SEGRETARIO COMUNITARIO
F.to Geom. Domenico Guidi

Pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 267/2000:

Per la regolarità tecnica si è espresso:

Parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio

F.to Rag. Guido Foglietta

Per la regolarità contabile si è espresso:

Parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio

F.to Rag. Guido Foglietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore amministrativo

Visti gli atti d'ufficio

Visto lo Statuto comunitario

ATTESTA CHE:

- la presente deliberazione è stata pubblicata in data 14 NOV. 2017, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questa XIII Comunità Montana, accessibile al pubblico (art. 31, comma 1°, della Legge 18 giugno 2009, n° 69) ed è stata compresa nell'elenco prot. n° 66 in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo consiliari (art. 125 del D.Lgs 18.08.2000 n° 267)

Priverno,.....

l'Istruttore Amministrativo
F.to Miccinilli Anna Maria

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 14 NOV. 2017 in quanto

dichiarata immediatamente eseguibile

decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione

Priverno, 14 NOV. 2017

Il V.SEGRETARIO COMUNITARIO
F.to Geom. Domenico Guidi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Priverno, 14 NOV. 2017,

Il Funzionario Incaricato

